



ISTITUTO COMPRENSIVO "NICOTERA – COSTABILE"

a I N D I R I Z Z O M U S I C A L E

V I A G . P O R C H I O - 8 8 0 4 6 L A M E Z I A T E R M E (C Z)

Tel. 0968438316 – Fax 0968430518 – E-mail: czic850003@istruzione.it – czic850003@pec.istruzione.it Sito
web: www.scuolanicotera.edu.it – Codice Meccanografico: CZIC850003 – Codice Fiscale: 82006410797



Lamezia Terme 14/11/2023

Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori degli alunni
I.C. Nicotera Costabile

Al sito web
Al Dsga
Agli Atti

Oggetto: Abolizione obbligo certificato medico

Come già anticipato nei giorni scorsi attraverso la trasmissione della relativa delibera, **la Legge Regionale n. 46 del 25 ottobre 2023, all'art. 1, ha abolito l'obbligo di presentare il certificato medico per la riammissione a scuola.**

Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 233 in data 25 ottobre u.s. ed è immediatamente efficace.

Pertanto, non è più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia.

La nuova norma riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e i nidi.

Si dovrà in ogni caso continuare a giustificare le assenze tramite Registro Elettronico, secondo le modalità già utilizzate, o presentare una giustificazione scritta dell'assenza.

Si evidenzia che d'ora in poi, in assenza di controlli e certificazioni esterne, assume una rilevanza ancora maggiore l'esercizio personale del senso di responsabilità di tutti e di ciascuno e risulta quanto mai fondamentale far rientrare a scuola i propri figli in condizioni di salute idonee.

In conseguenza di quanto esposto, si consiglia ai Sigg. genitori:

- in caso di assenza già prevista, per un numero superiore a 5 giorni, **NON** dipendente da malattia dei propri figli, di effettuare una comunicazione anticipata dell'assenza alla scuola, a titolo di giustificazione preventiva;
- nel caso in cui i propri figli - frequentanti la scuola secondaria di I grado - siano stati assenti per malattia e corrano il **rischio di superare il monte ore massimo di assenze consentito ai fini della validità dell'anno scolastico**, di inviare alla scuola il **certificato medico che giustifichi l'assenza del periodo interessato** (quindi non certificato medico per la riammissione a scuola ma certificato medico a giustificazione del periodo di assenza, in quanto le assenze per motivi di salute possono essere defalcate dal monte ore massimo consentito).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Bilotti
*firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*